

Oggetto: Art. 55 septies d.Lgs n. 165/2001 come integrato dall' art. 18 d.Lgs. n. 75/2017
- *Disciplina della certificazione dello stato di malattia dei dipendenti pubblici -
Nuove istruzioni operative.*

Testo Comunicazione

Si invita il personale della D.C. Pensioni a prendere visione del messaggio allegato.

Il Direttore Centrale

Luca Sabatini

Messaggio Hermes originario: INPS.HERMES.07/12/2017.0004913

Mittente: 0003/RISORSE UMANE

Ai Direttori centrali

Ai Direttori delle strutture territoriali

Ai Coordinatori generali dei rami professionali

Al Coordinatore generale dell'Area Medica

e, p.c. al Direttore generale

Quadro normativo

La disciplina in materia di certificazione dello stato di malattia dettata dall'art. 55-septies del d.Lgs. n.165/2001, al comma 1, stabilisce: *"Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare **l'assenza viene giustificata esclusivamente** mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale."*

Il recente d.Lgs. n. 75/2017, attuativo della legge delega n. 124/2015 (c.d. *legge Madia*), ha aggiunto un ultimo periodo alla previsione di cui al citato art. 55 septies, comma 1, il quale dispone che "I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate"

Dalla norma richiamata si evince, quindi, che - nei casi di prognosi superiore a dieci giorni ovvero per i periodi di malattia successivi al secondo evento nell'anno solare - anche i medici che svolgono l'attività in regime libero-professionale possono rilasciare la predetta certificazione ma soltanto se convenzionati con il SSN.

La necessità di giustificare l'assenza dal lavoro riguarda anche i casi di ricovero sia notturno che in day hospital, ovvero in regime ambulatoriale equiparabile a quest'ultimo, quali *day surgery*, *day service*, *MAC* (macroattività ambulatoriale complessa), *BIC* (chirurgia a bassa complessità), *PAC* (pacchetti ambulatoriali complessi), *PDT* (percorsi diagnostico terapeutici) nonché prestazioni di pronto soccorso presso:

1. strutture pubbliche ovvero convenzionate con il SSN;
2. cliniche/case di cura private.

1. Per i casi di ricovero, day hospital e regime ambulatoriale a quest'ultimo equiparabile, effettuati presso le strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN, l'assenza dal servizio è giustificata mediante certificazione rilasciata dalle stesse e dà diritto al trattamento economico di miglior favore previsto dalla normativa contrattuale di comparto (art. 21, co. 7, lett. a) del CCNL EPNE del 6.7.1995). L'assenza dovuta ad una prestazione di pronto soccorso non seguita da ricovero è, invece, imputabile a malattia comune soltanto nel caso in cui sia giustificata con certificato telematico, che ha piena validità ai fini dell'attestazione dell'incapacità lavorativa. Si rammenta, al riguardo, che qualora il pronto soccorso sia impossibilitato all'invio telematico della certificazione, la documentazione cartacea deve comunque esplicitare, oltre alla prognosi clinica, anche quella riferita all'incapacità lavorativa (v. Circolare Inps n. 136/2003).

2. Ai sensi del citato art. 55 *septies*, attualmente il dipendente che, essendosi già assentato per malattia per due volte nell'anno solare, venga ricoverato ovvero effettua day hospital regime ambulatoriale a quest'ultimo equiparabile presso strutture private, pur potendo produrre la documentazione attestante il ricovero, si trova nella condizione di non potersi rivolgere ai medici che svolgono attività libero professionale presso la clinica, alle cui cure si è affidato, per giustificare la propria assenza dal lavoro.

La stessa criticità si riscontra per le prime due assenze per malattia conseguenti a ricoveri in struttura privata di durata superiore a 10 giorni.

In tali ipotesi, il dipendente, al fine di non incorrere in un'assenza ingiustificata dal servizio, sarebbe costretto a richiedere l'imputazione delle giornate di ricovero ad altro titolo (permessi, ferie o aspettativa non retribuita).

L'Amministrazione ritiene imprescindibile garantire il diritto alla salute dei dipendenti come bene costituzionalmente tutelato, che implica la libertà di cura, di scelta del medico e della struttura ai quali affidarsi (utilizzando, altresì, canali alternativi al SSN, tra i quali anche quelli offerti dalle polizze stipulate dall'Istituto in favore dei dipendenti mediante ricorso al fondo per interventi socio assistenziali di cui all'art. 27 del CCNL del 14/02/2001).

La recente integrazione dell'art. 55 *septies* ad opera del menzionato art. 18 del d.lgs n. 75/2017, ha riconosciuto alle pubbliche amministrazioni un margine di discrezionalità nella valutazione della validità della certificazione prodotta dal dipendente in occasione di assenze per malattia.

Nel confermare, quindi, la necessità di giustificare gli episodi di malattia comune successivi al secondo evento nell'anno ovvero di durata superiore a dieci giorni esclusivamente mediante certificato telematico emesso da struttura pubblica ovvero da medico convenzionato con il SSN, si forniscono di seguito nuove indicazioni riferite alle ipotesi di ricovero, day hospital e regime ambulatoriale a quest'ultimo equiparabile in strutture private.

Nuove istruzioni operative

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti in materia, è stata individuata, per i dipendenti dell'Istituto, una procedura suppletiva per garantire il diritto di ottenere cure e prestazioni sanitarie in clinica/casa di cura privata e giustificare validamente l'assenza dal servizio a prescindere dalla durata del ricovero e dal numero di eventi morbosi occorsi nell'anno.

Pertanto, sarà ritenuta valida ai fini della giustificazione dell'assenza la certificazione rilasciata dalla struttura privata purché supportata da un'attestazione suppletiva cartacea rilasciata dal medico convenzionato con il SSN (quale il medico di medicina generale) ovvero operante presso struttura pubblica.

La documentazione suppletiva – priva di diagnosi – dovrà attestare in via preventiva la necessità di effettuare prestazioni sanitarie in regime di ricovero, day hospital ovvero altri moduli ambulatoriali allo stesso equiparabili.

Il documento attestante il ricovero e la relativa durata dovrà essere,

invece, rilasciato dalla struttura sanitaria privata al momento delle dimissioni mentre **il certificato relativo all'eventuale periodo di convalescenza post ricovero sarà trasmesso, come di consueto, in via telematica dal medico di medicina generale**

Sarà cura degli operatori del Gruppo di supporto/Segreteria unica del personale di Direzione generale e dei team Risorse umane delle strutture territoriali verificare la validità, nei termini sopra indicati, delle certificazioni presentate dal dipendenti anche al fine del riconoscimento, per il periodo interessato, del trattamento economico di miglior favore previsto dalla normativa contrattuale di comparto (art. 21, co. 7, lett. a) del CCNL EPNE del 6.7.1995).

Resta invariata la disciplina relativa alla giustificazione delle assenze per visite specialistiche, esami diagnostici e terapie effettuate presso strutture private, che è stata resa nota con messaggio Hermes n. 3366/2015, al quale si fa rinvio.

Si fa riserva di fornire nuove indicazioni qualora dovessero intervenire modifiche legislative sulla materia in oggetto ovvero diverse disposizioni attuative e/o interpretative adottate da parte dei Ministeri vigilanti nonché dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio.

Il presente messaggio deve essere portato a conoscenza di tutto il personale, inclusi i dipendenti assenti dal servizio, con le consuete modalità.

Allegati

Nessun allegato

Gestione del messaggio

Per gestire il messaggio [cliccare qui](#)

La gestione del messaggio è consentita solo in ambiente intranet.

0013___/PENSIONI

Team Trattamento di fine servizio (Responsabile)

Avviso: Per chiamare il Contact Center Inps/Inail è attivo il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da telefonia mobile, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico.

Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.